



News Letter

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI**
a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 12

Osservatorio Doganale

Sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2014 - Causa C-272/13 - IVA - Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale - Conseguenze applicative:

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 16/D del 20 Ottobre 2014 illustra i contenuti della recente sentenza della Corte di Giustizia UE in materia di depositi IVA del 17 luglio 2014, resa nella causa C-272/14 (vedasi Newsletter CNSD N. 27/2014), analizzandone i riflessi applicativi e le conseguenze sui giudizi pendenti. Con la nota prot. n. 92513/RU del 14 agosto 2014, la Direzione Centrale aveva fornito una prima informativa in merito alla sentenza suddetta, riservandosi di impartire successive istruzioni.

A seguito dell'incontro periodico tenutosi nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Agenzia delle Dogane, nel corso del quale è stata esaminata la questione dei riflessi applicativi della citata sentenza C-272 in ragione della rilevanza dei principi ivi affermati dalla Corte di Giustizia UE, a scioglimento della suddetta riserva, vengono forniti i seguenti chiarimenti.

I fatti del procedimento principale possono essere riassunti come segue: nel giugno 2006, la suddetta società Equoland immetteva in libera

pratica in Italia una partita di merci provenienti da un Paese terzo, dichiarando che la stessa era destinata ad essere introdotta in un deposito fiscale ai fini IVA e ciò, pertanto, senza pagamento in dogana dell'IVA relativa ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n.331/93 convertito dalla Legge n.427/93. La merce è stata annotata nel registro di magazzino da parte del gestore del deposito IVA senza, tuttavia, esservi mai stata introdotta fisicamente; la società Equoland ha immediatamente "estratto" contabilmente le merci dal regime del deposito fiscale, assolvendo l'IVA nei modi previsti dal comma 6 del predetto art 50-bis (cd *reverse charge*). Poiché la merce non era stata introdotta fisicamente nel deposito IVA - condizione necessaria per beneficiare del differimento del pagamento dell'IVA - e non ritenendo pertanto assolta l'imposta dovuta all'importazione con l'inversione contabile, l'Ufficio delle Dogane ha richiesto alla società Equoland il pagamento dell'imposta, applicando la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 471/97 (30% del suo importo).

L'Agenzia delle Dogane ricorda che sulla legittimità del recupero dell'IVA all'importazione e connessa applicazione di sanzioni amministrative nel caso di mancata introduzione nel deposito fiscale ai fini IVA di merce vincolata con dichiarazione doganale a tale destinazione è andata consolidandosi fin dal 2010, a livello nazionale, la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sentenze Cassazione Civ. n.12262, 12263 e n. 12578 del 15/4/2010; n. 10734 dep. 8/5/2013 e n.11642 dep. 15/5/2013 e, da ultimo, n. 2254 del 3/2/2014).

Nel corso del processo tributario instaurato, nel caso oggetto della Sentenza in commento, dalla società Equoland avverso i provvedimenti dell'Ufficio delle dogane, la Commissione tributaria regionale adita ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE le questioni pregiudiziali così riassunte:

a) se l'articolo 16, paragrafo 1, della Sesta Direttiva IVA n.77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 osta ad una normativa nazionale che subordini la concessione della sospensione



dal pagamento dell'IVA all'importazione alla condizione che le merci importate e destinate ad un deposito fiscale ai fini IVA siano introdotte fisicamente in quest'ultimo;

b) se la suddetta Sesta Direttiva debba essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro richieda il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene sia stata già regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile.

Relativamente alla prima questione, nell'osservare preliminarmente che l'articolo 16, paragrafo 1, della Sesta Direttiva IVA n.77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 deve essere interpretato restrittivamente in quanto disposizione derogatoria rispetto al principio (art.10, paragrafo 3, della medesima Direttiva) secondo cui il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA all'importazione diventa esigibile al momento dell'importazione dei beni, i giudici della Corte UE hanno precisato che, in mancanza di altre indicazioni contenute nell'articolo 16 della citata Sesta Direttiva, spetta agli Stati membri determinare le formalità che il soggetto passivo deve assolvere al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IVA. E' stato pertanto ritenuto legittimo l'obbligo previsto dalla normativa nazionale e posto a carico del soggetto passivo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale al fine di poter beneficiare dell'agevolazione. Ad avviso dell'Organo giudicante, *"nonostante il suo carattere formale"*, detto obbligo mira a garantire l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione, per cui non contrasta con la normativa comunitaria. Conseguentemente, la Corte ha concluso che l'articolo 16 della Direttiva suddetta *"... deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, prevista da tale normativa, a condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo"*.

Con riguardo alla seconda questione, dopo aver evidenziato che è legittima la previsione di una sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, la Corte di Giustizia ha ribadito che, in mancanza di una disciplina armonizzata, spetta agli Stati membri sanzionare le violazioni nel modo ritenuto più appropriato. Il medesimo Organo giudicante ha, tuttavia, osservato come detta sanzione debba rispettare il principio di proporzionalità, il quale impone di tenere conto

della natura e della gravità dell'infrazione. I giudici della Corte hanno evidenziato che, nel caso di specie, dalla violazione dell'obbligo formale di introduzione fisica della merce nel deposito non ne è conseguita evasione dell'IVA, posto che l'imposta non pagata all'importazione è stata assolta dall'importatore tramite il meccanismo dell'inversione contabile, con una regolarizzazione che ha comportato soltanto un ritardato pagamento, non equiparabile a un tentativo di evasione o di frode. Conseguentemente, se uno Stato membro richiede al soggetto passivo, oltre ad una maggiorazione del 30 %, di versare nuovamente l'IVA dovuta all'importazione senza riconoscere, nel contempo, il diritto alla detrazione della stessa, viola il principio di neutralità dell'IVA riconosciuto dal diritto dell'Unione europea. Quanto alla sanzione pari al 30% dell'imposta, i giudici dell'Unione Europea hanno rilevato come la sua determinazione in misura fissa, senza possibilità di graduazione in relazione alle circostanze specifiche, potrebbe rivelarsi sproporzionata, così come potrebbero esserlo gli interessi moratori se il loro ammontare globale fosse eccessivo. Sul punto la Corte medesima ha, tuttavia, rimesso ogni valutazione al giudice nazionale.

Alla luce delle suesposte conclusioni, relativamente a tali ultime questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia ha infine dichiarato che la Sesta direttiva *"... deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo"*.

Per quanto riguarda l'impatto della sentenza C-272/13 della Corte di Giustizia dell'UE sulla normativa nazionale, l'Agenzia delle dogane precisa che dal principio affermato nella sentenza in commento, secondo il quale, al fine di garantire l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitarne l'evasione, è ammesso che uno Stato membro possa subordinare la concessione della sospensione dal pagamento dell'IVA dovuta all'importazione alla condizione che le merci vengano introdotte fisicamente nel deposito fiscale ai fini IVA, deriva la legittimità delle disposizioni nazionali recate in materia.

Pertanto, l'art. 50-bis del D.L. n.331/93, convertito dalla L. n.427/93, viene ritenuto coerente con le disposizioni previste dal diritto dell'Unione europea. Considerato che la



pronuncia della Corte di Giustizia è stata emanata con riferimento a fatti intervenuti nel 2006, occorre tenere altresì conto delle modifiche normative successivamente intervenute, con particolare riferimento a quelle introdotte dall'art. 16, comma 5-bis, del D.L. n.185/2008, convertito dalla legge 28.1.2009, n.2, come modificato dall'art 34, comma 43, D.L. n.179/2012, convertito dalla legge n.221/2012, relativamente alla nozione di "introduzione fisica" connessa alle prestazioni di servizi rese sui beni consegnati al depositario anche in spazi limitrofi al deposito IVA (1 Art. 50-bis, comma 4, lett. h), D.L. n.331/93, convertito in L. n.427/93).

Conseguentemente, sono ancora valide le istruzioni sinora fornite con i documenti di prassi (in particolare, Circolare n. 16/D del 2006 e nota del 28/12/2006, n. 7521; nota del 7 settembre 2011, n. 84920/RU; nota del 5 ottobre 2011, n.13881/RU; nota del 4 novembre 2011, n. 127293/RU; nota del 1 febbraio 2012, n. 148047/RU).

In seconda analisi, l'Agenzia rileva come i giudici dell'Unione hanno affermato che sono contrarie al diritto dell'UE le disposizioni nazionali che prevedono il pagamento dell'IVA all'importazione quando quest'ultima sia stata già regolarizzata dall'importatore mediante il meccanismo dell'inversione contabile, senza che allo stesso venga riconosciuto, nel contempo, il diritto alla detrazione della imposta medesima. In proposito, la Circolare 16/D/2014 evidenzia che al tempo dei fatti oggetto di causa (2006) la normativa nazionale era realmente in contrasto con quella comunitaria in quanto la disposizione contenuta nel settimo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n.633/1972 all'epoca non consentiva ai soggetti passivi cedenti/prestatori di rivalersi nei confronti dei loro cessionari/committenti della maggiore imposta emersa in sede di accertamento.

Il legislatore nazionale ha posto rimedio a tale pregiudizio adottando le necessarie modifiche alla disposizione suddetta (introdotte dall'art. 93, comma 1, del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.27/2012), al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio di neutralità anche nel caso di IVA pagata a seguito di accertamento, consentendo al cedente/prestatore l'esercizio della rivalsa nei confronti del proprio cessionario/committente, il quale potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello del pagamento dell'imposta accertata.

Con specifico riferimento all'IVA dovuta all'importazione, è stato parimenti chiarito che il principio della neutralità dell'imposta è garantito

anche nel caso in cui la maggiore IVA sia liquidata in sede di revisione dell'accertamento da parte dell'Ufficio delle dogane. Come precisato nella circ. n. 35/E del 17.12.2013, par. 3.2., "Nelle importazioni, infatti, l'imposta relativa agli acquisti non è addebitata all'importatore in via di rivalsa ma è versata direttamente da quest'ultimo, pertanto, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'importatore, debitore d'imposta, ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi". Ne deriva che, essendo stato ripristinato sotto ogni profilo il principio di neutralità dell'IVA, le vigenti disposizioni nazionali in materia di diritto alla detrazione dell'IVA non sono in contrasto con quelle comunitarie.

Infine, per quanto riguarda le conseguenze applicative della sentenza C-272/13 della Corte di Giustizia dell'UE, l'Agenzia delle Dogane, premesso che le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia *erga omnes* poiché, pur originando da una determinata controversia, esse hanno carattere astratto e sono volte a chiarire la portata delle disposizioni interpretate, distingue gli ambiti in cui si esplicano gli effetti extraprocessuali della sentenza in commento.

In merito al contenzioso, ed in particolare con riguardo alle cause concluse con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui tali statuizioni risultano oggi in contrasto con il diritto dell'Unione europea alla luce dei principi contenuti nella sentenza in esame, non è possibile avviare alcuna iniziativa per modificare il giudicato, in virtù del principio della intangibilità dello stesso, principio affermato anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-213/13 del 10 luglio 2014.

Per quanto riguarda invece le cause pendenti ed i procedimenti in corso, vengono fornite le seguenti indicazioni. Per i giudizi pendenti, in presenza di fattispecie comparabili in fatto ed in diritto alla vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia (dovendosi escludere un'applicazione generalizzata delle statuizioni dei Giudici europei a situazioni diverse dall'istituto del deposito fiscale ai fini IVA), viene rilevato quanto segue. La sentenza in esame precisa che *"da una giurisprudenza costante della Corte risulta che un versamento tardivo dell'IVA costituisce, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale"* e che una frode *"presuppone, da un lato, che l'operazione controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale*



che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione controversa è il conseguimento di un vantaggio fiscale". Di conseguenza, al ricorrere dei suddetti elementi, laddove non siano emersi profili di frode a danno dello Stato come sopra qualificati, gli Uffici delle Dogane provvederanno ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell'accertamento relativamente alla pretesa dell'IVA all'importazione gravante sui beni non introdotti fisicamente nel deposito IVA, ma ivi contabilmente registrati a cura del depositario, per i quali l'imposta sia stata assolta nei modi previsti dall'art. 50-bis, comma 6, D.L. n.331/93, adottando le iniziative necessarie per l'abbandono del giudizio e per la promozione della compensazione tra le parti delle spese processuali, tenuto anche conto che l'adeguamento ai principi sanciti con la Sentenza della Corte di Giustizia comporta la modifica di posizioni finora avallate dalla giurisprudenza nazionale di legittimità. Analoga iniziativa di autotutela verrà adottata per tutti gli atti ancora suscettibili di ricorso. Gli Uffici delle Dogane provvederanno, invece, a coltivare il contenzioso limitatamente alla pretesa azionata a titolo di sanzione, rideterminando tuttavia, in via di autotutela e laddove ne ricorrano le condizioni, l'importo della sanzione irrogata secondo il meccanismo indicato al punto 3.2. della circolare in commento.

La sentenza C-272/13 afferma, in linea di principio, la liceità dell'applicazione da parte dello Stato di una sanzione per il ritardo nel versamento dell'IVA, rimettendo al giudice *a quo* la valutazione della congruità o meno della medesima.

In linea generale, l'Agenzia ritiene quindi di potere insistere sulla difesa della sanzione applicata dagli Uffici delle Dogane, ovvero quella indicata dall'art. 13 del D.Lgs n.471/97, considerato che nell'ordinamento giuridico italiano essa si applica nella generalità dei casi in cui si verifica il "mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" e che la medesima ristora unicamente questo aspetto.

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra, è avviso dell'Agenzia che, nell'ambito di ciascuno degli instaurati giudizi, sulla base della documentazione addotta dal ricorrente e da acquisire agli atti del procedimento (fattura emessa ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, DL n.331/93; registri contabili dai quali risulti l'avvenuta annotazione della medesima con relativa data), si debba procedere alla

rideterminazione dell'importo come su indicato. Nel caso in cui non sia possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs n.471/97, la definizione del contesto sarà rimessa alla valutazione del giudice *a quo*.

Viene infine sottolineato che l'autotutela tributaria non ha conseguenze sul provvedimento sanzionatorio laddove il contribuente si sia avvalso dell'istituto della definizione agevolata della sanzione tributaria di cui all'articolo 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Infatti tale facoltà preclude al contribuente di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di sanzione, anche nell'ipotesi di esito favorevole del giudizio sull'imposta accertata.

Per quanto riguarda le conseguenze sull'attività procedimentale, viene ribadito che la portata dei principi contenuti nella sentenza C-273/13 è da circoscrivere alla fattispecie trattata e, cioè, alla disciplina del deposito fiscale ai fini IVA. In tal senso, gli stessi dovranno improntare anche le attività procedurali di accertamento e di revisione dell'accertamento degli Uffici delle dogane nello specifico settore.

In via generale, se da un lato, come illustrato in precedenza, la suddetta sentenza riconosce che è legittimo che uno Stato membro imponga l'introduzione fisica delle merci nel deposito IVA ai fini del differimento del suo pagamento, dall'altro, le disposizioni comunitarie ammettono che ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni: conseguentemente, è possibile sostenere che il mancato rispetto dell'effettiva introduzione delle merci nel deposito IVA, nell'accezione precisata al punto 2.1, comporti l'assolvimento dell'IVA all'importazione nei modi ordinari previsti dalla normativa nazionale (ovvero, il pagamento in dogana relativamente a ciascuna importazione).

Tuttavia, tenuto conto della rilevanza formale attribuita dalla Corte di Giustizia UE alla violazione connessa alla mancata introduzione fisica dei beni nel deposito qualora l'imposta dovuta all'importazione "...sia stata già regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile..." (punto 2 del dispositivo della Sentenza), appare necessario, per poter procedere alla richiesta del pagamento del tributo all'importazione, accertare l'effettiva esistenza di "tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato" (punto 39 della Sentenza), valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell'operazione ed il comportamento tenuto dai diversi attori del processo (importatore, depositario, soggetto che procede all'estrazione) dovendosi, in caso contrario, acquisire evidenza dell'avvenuta regolarizzazione mediante il meccanismo previsto dal comma 6



del più richiamato art. 50-bis, D.L. n.331/93. A tale ultimo fine si potrà anche tenere conto delle disposizioni emanate con nota prot. n. 113881/RU del 5/10/2011, 8 Direttiva UE 112/2006, art. 221, laddove veniva precisato che, ai fini dello svincolo della garanzia prestata dall'importatore, il depositario era tenuto a trasmettere all'Ufficio della Dogana copia dell'autofattura emessa dal soggetto che aveva estratto la merce dal deposito IVA, integrata con gli estremi della sua registrazione nei libri contabili, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal medesimo rilasciata in conformità al D.P.R. n. 445/20009.

Relativamente al profilo sanzionatorio, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto legittimo che uno Stato membro preveda sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell'obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale, proprio al fine di garantire l'esatta riscossione dell'IVA all'importazione e di evitare l'evasione. A parere della suddetta Corte, la sanzione deve essere conforme al principio di proporzionalità e deve tenere conto della natura della gravità dell'infrazione, laddove quest'ultima consiste di fatto nel tardivo pagamento dell'IVA che sarebbe stata dovuta all'atto dell'importazione.

Nell'ordinamento nazionale, come è noto, la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi è recata dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n.471, il cui articolo 13, al comma 1, stabilisce che *"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (diretti).... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo*".

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la suddetta sanzione *"si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto"*. Alla luce del recente orientamento giurisprudenziale e allo stato della normativa vigente, l'Agenzia ritiene pertanto di poter confermare che la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dal citato articolo 13 del D.Lgs n.471/1997, con le riduzioni ivi contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione.

Viene ricordato sul punto che, sebbene la norma nazionale soddisfi il principio di proporzionalità richiamato dal giudice europeo, la sua concreta applicazione non aveva, finora, contemplato il meccanismo di graduazione della sanzione poiché, sulla base della consolidata giurisprudenza nazionale di legittimità, l'autofattura emessa a fronte della mancata introduzione fisica dei beni nel deposito IVA non costituiva elemento "sanante" della violazione del mancato pagamento dell'imposta dovuta all'importazione, con conseguente impossibilità di stabilire il termine finale per il relativo computo. Pertanto, nell'applicare la suddetta sanzione, è necessario che gli Uffici delle Dogane tengano ora conto del complessivo disposto della norma sanzionatoria sopra indicata, al fine di aderire all'indirizzo contenuto nella sentenza in commento.

Ciò premesso, nei casi di specie la sanzione pari al trenta per cento dell'importo dell'IVA non versata all'atto dell'importazione, al ricorrere delle condizioni ivi previste, sarà applicata nella misura ridotta pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno, così come stabilito dal citato articolo 13 del D. Lgs n.471/1997, assumendo come *dies ad quem* quello in cui risulta annotata, nei registri contabili, l'autofattura emessa ai sensi del citato articolo 50 bis, comma 6, relativamente all' "estrazione" dei beni dal deposito IVA, mutuando sul punto le indicazioni fornite da questa Agenzia con nota prot. n. 113881/RU del 5/10/2011. Viene precisato tuttavia che, proprio nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, la misura applicata sarà pari ad un quindicesimo del trenta per cento dell'importo dell'IVA non versata all'atto dell'importazione anche nell'ipotesi in cui l' "estrazione" dei beni avvenga nel giorno medesimo di presentazione in dogana della dichiarazione di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale ai fini IVA.

Nel senso suddetto si intendono modificate le istruzioni fornite in materia con circolare n. 23/D del 27 luglio 2007 dell'Agenzia delle Dogane.

↳ La circolare 16/D del 20 Ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/5e5f900045e97619aa79ae8337ad0024/lqpd-c-20141020-16d-11753+-Sentenza+Causa+C+272+DEPOSITI+IVA+D+EFINITIVA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5e5f900045e97619aa79ae8337ad0024>



Verifiche successive all'accreditamento per il rilascio del nulla osta definitivo all'inserimento nell'elenco dei taratori di sistemi di misura elettrici utilizzati per i fini fiscali: con la nota Prot. 112519/R.U. del 9 ottobre 2014, l'Agenzia delle Dogane fornisce, ad integrazione della circolare 7/D del 6 maggio 2013, le istruzioni operative relative all'inserimento dei soggetti interessati ad effettuare l'attività di taratura dei sistemi di misura elettrici utilizzati per i fini fiscali nel relativo elenco dei taratori.

La circolare 7/D, prot.24643 del 6 maggio 2013 prevedeva in particolare il rilascio di un nulla osta preventivo da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede della Società richiedente, in particolare per quanto concerne quei profili oggettivi e soggettivi valutabili anteriormente all'accreditamento stesso (quali ad esempio: il possesso di solida posizione economica; la non sottoposizione a procedure concorsuali; l'assenza di precedenti in linea finanziaria o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, ecc.).

Ultimati i riscontri di competenza, Accredia rilascia alla predetta Società un rapporto di valutazione contenente l'elenco delle procedure tecniche esaminate nonché eventuali rilievi concernenti il procedimento e, quindi, qualora nulla osti, ne delibera l'accreditamento.

Poiché l'accreditamento non comprende la verifica di taluni aspetti tecnico - fiscali di stretta competenza dell'Agenzia delle Dogane, al fine di consentire i necessari riscontri successivi all'accreditamento, la Società accreditata trasmette, possibilmente in formato elettronico, all'Ufficio in intestazione, all'Ufficio delle dogane competente sulla propria sede ed all'Area Accise della relativa Direzione di vertice di secondo livello il predetto rapporto di valutazione, corredato:

A. del *curriculum vitae* degli operatori indicati nel documento Accredia DA-05 (cioè, i soggetti che materialmente effettuano le prove di taratura presso le officine elettriche);

B. della dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Società ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00, che i predetti operatori sul campo sono dipendenti della Società accreditata ed operano esclusivamente per la stessa;

C. dell'elenco degli strumenti campione certificati LAT e dei generatori di carico di proprietà della Società accreditata (come risultanti dal libro dei cespiti).

Inoltre, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prima verifica su impianto effettuata da

ciascuno dei predetti operatori indicati nel DA-05, ciascuna Società di nuovo accreditamento comunica all'Ufficio in intestazione gli estremi dell'officina elettrica presso la quale la predetta verifica è stata programmata, nonché la relativa data, l'ora e l'operatore incaricato, al fine di consentire il riscontro della perizia dello stesso relativamente all'esecuzione:

1. delle prove del documento DT-01-DT rev.01;
2. del suggellamento del gruppo di misura;
3. dell'attività di registrazione dei dati rilevanti in sede di verifica sino all'emissione del certificato.

I gruppi di misura della predetta officina elettrica devono essere muniti di morsettiera di prova per consentire l'effettuazione di verifiche a carico reale ed a carico fittizio. Ricevuta tale comunicazione, l'Ufficio in intestazione informa preventivamente l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'officina elettrica, il quale interviene alla verifica (coadiuvato, se del caso, da esperti della sovraordinata Direzione di vertice ed eventualmente alla presenza di ispettori Accredia), per verbalizzare, *a latere* dell'attivazione dell'officina elettrica, anche la corretta esecuzione delle predette attività da parte dell'operatore interessato.

Copia del verbale è inviata all'Ufficio in intestazione, all'Ufficio delle dogane competente sulla sede della Società accreditata e all'Area accise della relativa Direzione di vertice di secondo livello.

Sulla base di tale verbale ed effettuati i riscontri relativamente alla veridicità della dichiarazione di cui al predetto punto B e dell'elenco di cui al punto C, quest'ultimo Ufficio delle dogane rilascia il nulla osta definitivo all'inserimento della Società e dei relativi dipendenti taratori nell'elenco di che trattasi.

Copia del nulla osta definitivo è inviato anche all'Ufficio in intestazione per la pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito intranet dell'Agenzia.

↳ La nota Prot. 112519/R.U. del 9 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/18b9310045c4dac9dd9ff900c014bd7/anc-n-20141009-112519ControlAgenziaaccreditamAccredia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=18b9310045c4dac9dd9ff900c014bd7>



Sportello Unico Doganale: attivazione dell'interoperabilità per i certificati veterinari rilasciati dal Ministero della Salute attraverso il sistema europeo TRACES:

con la nota prot. 112818/RU dell'8 ottobre 2014, l'Agenzia delle Dogane informa che nell'ambito delle attività condotte per il completamento dello Sportello Unico Doganale, sono state concluse le operazioni necessarie per l'attivazione dello scambio dati con il sistema europeo TRACES per l'automazione dei certificati veterinari:

DVCE-A: Documento Veterinario Comune di Entrata per l'importazione/transito di animali vivi.

DVCE-P: Documento Veterinario Comune di Entrata per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale.

Le istruzioni diramate con la nota prot. n. 142192/RU del 6 dicembre 2013 sono applicabili, a far data dalle ore 08:00 del 9 ottobre 2014, anche per i due certificati sopra menzionati, che assumono gli stessi stati dei procedimenti PIF, a meno dello stato "Da controllare fisicamente".

↳ La nota prot. 112818/RU dell'8 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/7409630045d128bfb88dfb900c014bd7/20141008+112818RU.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7409630045d128bfb88dfb900c014bd7>

Pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario/postale – Estensione nuove funzioni agli operatori titolari di conto di debito:

con la nota Prot. 114419/RU del 14 ottobre 2014, l'Agenzia delle Dogane informa che nell'ambito delle attività previste dal Piano Tecnico 2014 sono state realizzate nuove funzionalità per la gestione dei pagamenti tramite bonifico dei diritti doganali da parte dei titolari dei conti debiti.

Le nuove funzionalità sono disponibili dal 14 ottobre 2014 sulla Home page dell'Agenzia alla linea di lavoro *Servizi on line* → *Servizio Telematico Doganale - E.D.I.* → *Ambiente reale* → *Situazione Contabile* → *Gestione prenotazione* → *Acquisizione Prenotazione*.

In particolare, le modalità di prenotazione preesistenti sono state semplificate aggiungendo le funzioni di seguito elencate:

o **Prenotazione per più sezioni:** per selezionare una o più sezioni doganali;

o **Prenotazione per intervalli di A93:** per selezionare uno o più intervalli di A93.

Inoltre, è stata realizzata una funzione che permette il monitoraggio delle prenotazioni, disponibile sulla Home page dell'Agenzia alla linea di lavoro *Servizi on line* → *Servizio Telematico Doganale - E.D.I.* → *Ambiente reale* → *Situazione Contabile* → *Consultazione*:

o **Consultazione Prenotazione:** permette di visualizzare le prenotazioni di pagamento per il periodo indicato.

E' stata realizzata infine una nuova funzione per acquisire i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail degli operatori per l'invio delle notifiche automatiche dell'avvenuto quietanzamento del bonifico. Gli operatori che intendono usufruire di questo servizio sono invitati a fornire le predette informazioni all'Ufficio delle dogane presso cui è radicato il proprio conto di debito. Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema da parte dei titolari di conto di debito sono pubblicate nella sezione "Assistenza on line" del portale dell'Agenzia mentre le "Linee guida per il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico" sono pubblicate in bozza nella apposita pagina "Pagamento con bonifico", disponibile sul portale dell'Agenzia – Area Dogane, seguendo il percorso Home → Focus Innovazioni → Pagamento tramite bonifico.

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on-line" → "COME RICHIEDERE ASSISTENZA. L'Agenzia raccomanda, al fine di migliorare la sezione "Assistenza on-line", di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione "Esprimi la tua opinione sull'informazione".

↳ La nota Prot. 114419/RU del 14 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/768c7b0045dcb4038a818e8337ad0024/ict-n-20141014_114419-pagamento+diritti+doganali.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=768c7b0045dcb4038a818e8337ad0024

Riscossione tassa di circolazione e/o diritto fisso veicoli industriali in ammissione



temporanea e appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero: con la nota prot. 117274 RU del 20 ottobre 2014, l'Agenzia delle Dogane risponde ad alcune richieste di chiarimento in merito alla riscossione della tassa di circolazione e del diritto fisso, con particolare attenzione alle operazioni compiute in procedura domiciliata.

Prima di affrontare la problematica proposta, considerate la molteplicità di fonti che regolano la materia, la nota opera una preliminare ricostruzione normativa e storica.

In particolare, viene ricordato che il T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, n. 39 del 5.02.53 ha istituito la tassa di circolazione per autoveicoli in "temporanea importazione" all'art. 8, dettando le modalità di riscossione e subordinandone la debenza alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. Il successivo articolo 18 dispone, invece, a condizione di reciprocità l'esenzione dal pagamento per i primi tre mesi di circolazione mentre gli articoli 35 e 38 regolano la competenza all'accertamento delle violazioni individuando tra l'altro anche la "Amministrazione delle dogane e delle II".

Dall'analisi della normativa e della prassi citata nella nota, l'Agenzia conclude che sia la tassa di circolazione che il diritto fisso per i veicoli industriali esteri *temporaneamente importati (ammissione temporanea)*, essendo ascritti, per espressa volontà legislativa tra i tributi erariali, vengono applicati direttamente dallo Stato e come tali dallo stesso riscossi. L'attività di riscossione, inizialmente condivisa tra il Dipartimento delle Dogane e l'A.C.I., a causa del venir meno della Convenzione con quest'ultima, è ora di sola competenza degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo le disposizioni del D.M. 29.12.77.

Entrambi i diritti vengono contabilizzati, quando dovuti, con il codice 423 e riversati al capo 8 capitolo 1218 art. 3 del bilancio dello Stato.

La riscossione avviene oggi con bolletta A/22 in cui, con riguardo alla tassa di circolazione, devono essere evidenziate la nazionalità e la targa del veicolo mentre per il diritto fisso devono essere indicati il tonnellaggio e il superamento o meno del limite di 100Km che determina l'applicazione di una diversa aliquota; la copia "figlia" della bolletta (A22) deve essere consegnata come ricevuta al titolare del mezzo di trasporto (persona stabilmente residente all'estero) - Obbligato.

La liquidazione direttamente nel DAE da parte del trasportatore non è possibile in quanto essendo persona stabilmente residente all'estero non è titolare di codice EORI e manca del requisito necessario di persona residente nella UE.

Considerate le difficoltà create dalla sopradescritta procedura, la necessità di agevolare un sollecito movimento delle merci nonché la richiesta presentata da alcuni operatori di poter effettuare il pagamento dei tributi in questione direttamente presso la sede del beneficiario della domiciliata, senza quindi dover transitare negli Uffici doganali, nelle more di un esaustivo intervento informatico, che sarà sottoposto all'attenzione della Direzione centrale per le attività del prossimo anno, la nota dispone quanto segue.

Il pagamento dei diritti in questione può essere effettuato, per conto dell'obbligato, da parte del titolare della procedura di domiciliata. Qualora, in presenza di una richiesta di pagamento da parte dell'obbligato, il titolare della procedura di domiciliata ritenga di volervi provvedere, può alternativamente:

- chiedere all'Ufficio delle dogane competente l'emissione di una bolletta A22 con pagamento sul conto di debito di riferimento della procedura con l'inserimento nel campo NOTE della causale "pagamento effettuato per conto di" . Copia della A22, in formato pdf, sarà trasmessa dall'Ufficio delle dogane al titolare della domiciliata per la consegna, come ricevuta, al trasportatore - Obbligato e per la sua allegazione alla dichiarazione (DAE);
- effettuare il pagamento in questione direttamente con la dichiarazione doganale, utilizzando il codice 423 ed applicando le tariffe vigenti con conseguente imputazione sul Conto di debito di riferimento della procedura, inserendo nel campo 44 "documento": "pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso effettuato per conto di" .

In tale ultima ipotesi, il titolare della procedura di domiciliata deve consegnare al trasportatore - Obbligato, a titolo di ricevuta copia della bolletta doganale (DAE).

Diversamente qualora il trasportatore intenda effettuare il pagamento direttamente ed autonomamente presso l'Ufficio delle Dogane, il titolare della procedura di domiciliata, già investito dell'obbligo di allegare alla dichiarazione doganale il tagliando di controllo



delle autorizzazioni bilaterali per eventuali successive verifiche (nota prot. 233/VCT/AD del 12.02.2003 dell'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise - Laboratori Chimici) deve fornire la dovuta "assistenza" e provvedere ad allegare alla dichiarazione doganale copia della ricevuta di pagamento (A22) spontaneamente esibita dal vettore.

↳ La nota prot. 117274 RU del 20 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/b3322e8045ec839f9a9abbca436b025/lgpd-n-20141020-117274-tassa+circolazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b3322e8045ec839f9a9abbca436b025>

Regolamento delegato (UE) N. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014 recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE): il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (cd. "procedura PIC") per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio. Il nuovo regolamento delegato dispone una serie di modifiche agli allegati di tale regolamento per tener conto di alcune inclusioni od esclusioni dal novero dello stesso di sostanze chimiche particolari. Si tratta in particolare:

- del bitertanol, la cui approvazione è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre pertanto iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- Del cietaxin e azociclotin, che non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre pertanto iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2

dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

- Del cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil, che non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012,
- del rotenone, che non è stato approvato come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetto a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che tale sostanza sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscriverla nella sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- Del cloruro di didecildimetilammonio, sostanza ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e della quale pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari. Di conseguenza, occorre iscriverla nella stessa nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- Della warfarina e ciflutrina, ritirate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, di cui pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre l'iscrizione nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Infine, in occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscriverle le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani solfonamidi e perfluorottani solfonili nell'allegato



III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Il nuovo regolamento N. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014 dispone pertanto che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato. La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha poi deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifenilietere commerciale, compresi il tetrabromodifenilietere e il pentabromodifenilietere, e l'ottabromodifenilietere commerciale, compresi l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifenilietere, il pentabromodifenilietere, l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Ancora, il nuovo regolamento dispone la modifica della voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.

↳ Il Regolamento delegato (UE) N. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1078&from=IT>

Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 ottobre 2014 sull'elenco dei posti d'ispezione frontaliere [notificata con il numero C(2014) 7139]: la decisione in oggetto modifica la Decisione 2009/821/CE della Commissione, che all'allegato I reca l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Le modifiche intervengono a seguito delle segnalazioni di Danimarca (che ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere di Kolding va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro), Germania (che ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere di Düsseldorf va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro). Inoltre Spagna e

Paesi Bassi hanno effettuato delle comunicazioni in virtù delle quali è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi. Infine, in seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliere di Nuuk, in Groenlandia, può ora essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. L'UAV ha effettuato delle audit anche in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia, ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere di Rijeka (Fiume). È stata di conseguenza modificata la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

↳ La Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 ottobre 2014 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0704&from=IT>

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee: Il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate



nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione. L'Albania e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. L'UE e l'Albania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 27 giugno 2011, mentre hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 5 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la convenzione è entrata in vigore sia per l'Unione sia per l'Albania il 1o maggio 2012.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente della convenzione adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, con la decisione in commento, il Consiglio ritiene che la posizione dell'UE nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo, sia quella di spingere tale organismo ad adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

↪ La Decisione del Consiglio del 9 ottobre 2014 è disponibile al seguente link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0008&from=IT

Ministero della Salute, decreto 17 luglio 2014 relativo alla determinazione delle tariffe inerenti alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della licenza di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe: il decreto in oggetto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.239 del 14-10-2014 della Repubblica Italiana, stabilisce che per l'espletamento delle attività di rilascio di nuova licenza di utilizzo dei precursori di droghe della categoria 1, nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 70 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), nonché per il rilascio di nuova licenza a operatori già autorizzati, a seguito di modifica dei requisiti di custodia e di sicurezza dei locali di utilizzo e detenzione, la tariffa è determinata in euro 314,56.

Per l'espletamento delle attività di rinnovo e modifica di licenza di utilizzo dei precursori di droghe della categoria 1, nei casi diversi da quelli sopra previsti, la tariffa è invece determinata in euro 246,78.

Per l'espletamento delle attività di registrazione, rinnovo e modifica di registrazione, anche in modalità elettronica, per gli operatori che intendono immettere sul mercato, importare o esportare precursori di droghe di categoria 2, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 70 del Testo unico, e per gli operatori che intendono esportare precursori di droghe di categoria 3, nei limiti di cui al medesimo comma 5, la tariffa è invece determinata in euro 79,74.

Infine, per l'espletamento delle attività di rilascio di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di precursori di droghe agli operatori autorizzati, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 70 del testo Unico, la tariffa è determinata in euro 49,65.

Le tariffe in questione vanno versate dagli operatori richiedenti le relative prestazioni, sul conto corrente postale numero 1005116734, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo oppure sul conto corrente bancario - Codice IBAN IT-58-C-07601-14500-001005116734, Codice BIC/SWIFT: BPPIITRXXX intestato a: Tesoreria provinciale di Viterbo. Nella causale di versamento deve essere indicato il tipo di prestazione richiesta, con il relativo riferimento normativo, di cui all'art. 1 del decreto in commento, l'Amministrazione che effettua la prestazione e l'imputazione al capitolo 2225 - Capo XX dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero della salute avvia le attività di cui al decreto previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta, secondo modalità pubblicate sul sito del Ministero della salute.

Le tariffe saranno aggiornate dal Ministero della salute aggiorna con cadenza almeno biennale, rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Ai soggetti già in possesso di licenza o già registrati presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si



applicano le tariffe di cui sopra a partire dal primo rinnovo o in caso di modifica della licenza o della registrazione.

↳ Il decreto del Ministero della Salute del 17 luglio 2014 è disponibile al seguente link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=50301&completo=true>